

I dipendenti pubblici, compresi i militari ed il personale della Polizia di Stato, possono svolgere incarichi extraprofessionali, ovvero non conferiti dalla propria amministrazione, ovviamente al di fuori degli orari di servizio. In via del tutto eccezionale, il legislatore ha previsto, per questa materia, una disciplina che uniforma per gran parte il personale delle forze dell'ordine con gli altri dipendenti pubblici. In questo caso, si applica l'art. 53 commi dal 7 al 13 D.lvo n. 165/2001, decreto che, come è noto, nelle altre sue norme, non si rivolge ai militari ed al personale della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda i soli militari, gli artt. 894/898 del C.O.M. prevedono poi delle regole integrative.

Per i dipendenti a tempo pieno, la legge specifica quali attività lavorative non possono essere svolte, quali possono esserlo solo a fronte di una autorizzazione e quali non necessitano neanche di uno specifico consenso. Per queste ultime è prevista una semplice comunicazione. Occorre sempre distinguere gli incarichi retribuiti da quelli non retribuiti, perché questi ultimi, come si vedrà, sono generalmente ammessi, anche senza previa autorizzazione. Per incarichi retribuiti si intende *“tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”* (art. 53 D.lvo n. 165/2001).

Vediamo insieme nello specifico le regole di massima da seguire

PUBBLICI DIPENDENTI E POLIZIA DI STATO

INCARICHI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 53 COMMA 6 D.LVO N. 165/2001)

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso e stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

INCARICHI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 53 COMMA 7 D.LVO N. 165/2001)

Il comma 7 dell'art. 53 prevede un divieto di svolgere attività retribuite, quindi le attività non retribuite non necessitano di autorizzazione

PERSONALE MILITARE

INCARICHI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 895 DLVO N. 66/2010)

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) *(omissis)*
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

INCARICHI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 896 COMMA 1 DLVO N. 66/2010 (PARAGRAFO 7 CIRCOLARE 397562 del 2008 Ministero Difesa)

- attività non retribuite o che prevedono solo un rimborso spese
- Socio in società con fini di lucro, senza svolgimento di alcuna attività e con esclusione del socio accomandatario -
- Attività artistiche culturali e ricreative
- Iscrizione ad albi professionali quando ciò è consentito dalla legge (tematica approfondita separatamente).

Da notare:

- nell'elenco mancano, rispetto ai pubblici dipendenti civili, gli incarichi conferiti da organizzazioni sindacali, trattandosi di materia oggi analiticamente regolata dalla LEGGE 28 aprile 2022, n. 46
- nell'elenco era prima presente, alla lett. f), anche l'incarico da parte di società o associazioni sportive, che oggi è invece soggetto ad autorizzazione in forza della D.lvo n. 28 febbraio 2021, n. 36 che ha riformato l'ordinamento sportivo.

PERSONALE MILITARE

INCARICHI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 896 COM - CIRCOLARI 397562 del 2008 e 760746 del 2022 Ministero Difesa)

Secondo l'art. 896, disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Sulla base di tale norma la disciplina delle attività che necessitano di autorizzazione è definita:

dalla circolare 397562 del 2008 e dalla circolare n. 0760746 del 2022 del Ministero Difesa.

SOCIETÀ AGRICOLA A CONDUZIONE FAMILIARE

L'amministrazione deve valutare se l'impegno richiesto è modesto e non abituale

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

previa autorizzazione e solo quando riguarda il proprio condominio

INCARICHI PROFESSIONALI A CONTRATTO PRESSO UNIVERSITÀ O COLLABORAZIONI IN QUALITÀ DI CULTURE DELLA MATERIA

a titolo gratuito non necessitano di autorizzazione, mentre se sono retribuite devono sottostare all'autorizzazione

INCARICHI DI CTU O CTP

Qualora vengano conferiti incarichi di CTU questi sono obbligatori e non sottostanno ad autorizzazione, gli incarichi come CTP sono invece soggetti ad autorizzazione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO EXTRAPROFESSIONALE

"per prestare attività retribuita nell'ambito di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), emendato con il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), dovranno presentare apposita istanza, ai sensi del successivo paragrafo 10, per la concessione di un'autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale retribuita; per l'attività di volontariato ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sarà sufficiente la preventiva comunicazione al Comandante di Corpo, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7 lettera a.".

PUBBLICI DIPENDENTI E POLIZIA DI STATO

INCARICHI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 53 COMMA 7 D.LVO N. 165/2001)

Tutte le altre attività non previste dal comma 6 dell'art. 53 cit. possono essere svolte solo previa autorizzazione, l'amministrazione dovrà verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il lavoro pubblico svolto.

In questo caso troviamo utili riferimenti, per definire meglio gli incarichi autorizzabili, nella circolare 555/RS/01/37/B/4//000906 del 2 marzo 2016, del Dipartimento della P.S.

e – come per i militari – il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per gli incarichi sportivi

SOCIETÀ E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

- La partecipazione in qualità di socio in una società è generalmente ammessa laddove non vi siano compiti di gestione.
- La partecipazione in società in accomandita semplice, come per i militari, anche per il personale della Polizia di Stato è concessa, con la precisazione (che invero andrebbe espressa anche per militari) che non sia conferita la procura speciale per singoli affari ex art. 2320 c.c. perché ciò si tradurrebbe nell'espletamento di attività di gestione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO EXTRAPROFESSIONALE

in forza del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 i dipendenti pubblici e, con essi anche gli appartenenti alla Polizia di Stato, possono svolgere attività extraprofessionale retribuita presso società ed associazioni sportive dilettantistiche, previa autorizzazione della propria Amministrazione.

ESEMPIO IN TEMA DI SOCIETÀ AGRICOLA E L'UTILITÀ DI UN CONSULENTE

Secondo la sentenza del TAR Veneto, Sez. I n. 254/23 *“può ritenersi compatibile con lo status di dipendente della Polizia di Stato, in servizio, la qualifica di imprenditore Agricolo (...) nel caso in cui l'interessato (...), allo scopo di mantenere in vita la vigna di famiglia (...) abbia formalmente dichiarato all'Amministrazione di appartenenza il proprio intendimento di impegnarsi a cedere esclusivamente quanto prodotto dalla coltivazione dei fondi di proprietà, così da racchiudere entro tale ristretto ambito (...) l'attività di commercializzazione, ossia limitandola all'integrale cessione della propria produzione ad un unico operatore commerciale”*.

In questo caso il dipendente ha deciso di mantenere la vigna di famiglia in modo tale da non svolgere un'attività di vera gestione societaria, ma limitandosi a poche e modeste attività che il TAR ha ritenuto compatibili con l'impegno preso nei confronti dello Stato quale appartenente al Corpo di Polizia.

Ciò dimostra come la casistica sia sempre varia e non determinabile a priori e come quindi, per svolgere al meglio simili attività, sia sempre opportuno consultare un legale, anche per predisporre correttamente l'istanza di autorizzazione all'Amministrazione.

L'IMPORTANZA DELLA CASISTICA E COME CONSULTARLA

Come si è visto, la materia degli incarichi extraprofessionali è molto varia e dipendente spesso dalle valutazioni espresse dall'Amministrazione.

L'art. 18 del D.lvo n. 33/2013 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”*.

Per verificare aprioristicamente quale genere di attività l'Amministrazione è solita autorizzare (tra le quali troviamo spesso la docenza ed incarichi sportivi) è quindi utile consultare questi elenchi, tramite una semplice ricerca sul web.

INCARICHI CHE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI (ART. 60 D.P.R. N. 3/1957 ED ART. 50 DPR 335/1982 PER LA POLIZIA DI STATO)

Il personale di Polizia così come ogni pubblico impiegato *"non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro"*. La norma è perfettamente uguale per impiegati (art. 60 DPR3/57) e Polizia (art. 50 DPR 335/82), per questi ultimi la norma fa poi salvi i *"casi previsti da disposizioni speciali"*, ovvero quelli precedentemente indicati dall'art. 53 D.lvo n. 165/2001.

INCARICHI CHE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI (ART.894 COMMA 2 D.LVO N. 66/2010)

La professione militare è incompatibile con l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro

CONSEGUENZE DISCIPLINARI

(ART. 63 D.P.R. N. 3/1957 PUBBLICI DIPENDENTI ART. 898 C.O.M. MILITARI ED ART. 51 DPR 335/1982 PER LA POLIZIA DI STATO)

CONSEGUENZE ECONOMICHE (ART. 53 COMMA 7 E SS. D.LVO N. 165/2001)

- 1) **Decadenza dall'impiego:** Il personale di Polizia così come ogni pubblico impiegato, se svolge attività non autorizzate, viene diffidato dall'Amministrazione a cessare lo stato di incompatibilità. Se entro 15 giorni il dipendente non ottempera, e quindi non fa venir meno l'incarico extraprofessionale, egli decade dal rapporto di lavoro per incompatibilità.
- 2) **Conseguenze disciplinari:** La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida nei termini indicati, non impedisce comunque l'attivazione un procedimento disciplinare. La sanzione non può essere determinata apriori, ma dipende dalla maggiore o minore gravità delle circostanze concrete.
- 3) **Conseguenze economiche:** Tutte le somme percepite senza autorizzazione devono essere versate da chi deve corrisponderle o comunque da chi le ha percepite, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Se il dipendente non versa queste somme, subirà un procedimento di responsabilità erariale dinanzi la Corte dei Conti

Intraprendere una attività extraprofessionale retribuita necessita sempre un attento esame preventivo, accanto al quale si rende spesso necessario coinvolgere l'amministrazione con apposita istanza

Cosa avviene se, nonostante l'inoltro dell'istanza, l'Amministrazione non risponde?



PUBBLICI DIPENDENTI E POLIZIA DI STATO

TERMINI DEL PROCEDIMENTO (ART. 2 L. N. 241/90)

Il comma 2 art. 2 L. n. 241/90 prevede che i procedimenti come quello in esame debbano concludersi nel termine di **30 giorni**.

I 30 giorni decorrono dalla del ricevimento, da parte dell'Amministrazione della domanda o dell'istanza e, di regola, al termine del detto termine l'istante deve ricevere la risposta.

Il comma 7 art. 2 L. n. 241/90 prevede che il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, se occorre acquisire informazioni o certificazioni ulteriori rispetto a quelle fornite, od in possesso dell'Amministrazione.

PERSONALE MILITARE

TERMINI DEL PROCEDIMENTO (ARTT. 1031 E SS. D.P.R. 90/2010; CIRCOLARE N. 397562 DEL 2008)

L'art. 1031 del D.P.R. n. 90 del 2010 , lettera s) n. 3 stabilisce al comma 1, lett. s), n. 3, che il procedimento concernente la "autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionali" deve essere concluso nel termine di **30 giorni** (vd anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 18/04/2019, n. 5067).

Ai sensi dell'art. 1033 del D.P.R. i 30 giorni decorrono dalla del ricevimento, da parte della competente unità organizzativa, della domanda o dell'istanza e, di regola, al termine del detto termine il militare deve ricevere la risposta.

Qualora l'istanza non sia stata formulata correttamente l'Amministrazione deve informarne l'interessato entro 60 giorni

PER PUBBLICI DIPENDENTI, MILITARI E POLIZIA DI STATO SI APPLICA L'ART. 10BIS L. N. 241/90

- **SE L'AMMINISTRAZIONE INTENDE ACCOGLIERE LA DOMANDA:** Comunica all'interessato l'autorizzazione.

- **SE L'AMMINISTRAZIONE NON INTENDE ACCOGLIERE LA DOMANDA:** Prima di negare l'autorizzazione, l'Amministrazione comunica all'istante i motivi per i quali non intende concederla.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'istante può trasmettere ulteriori documenti e/o delle proprie osservazioni scritte per far cambiare idea all'Amministrazione.

In questo caso il termine di 30 giorni del procedimento è sospeso sino alla presentazioni delle osservazioni e poi per ulteriori 10 giorni che servono all'Amministrazione per valutarle, quindi per un massimo di 20 giorni.

Se l'Amministrazione comunica definitivamente il rigetto dell'istanza non resta che proporre ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto definitivo.

PER PUBBLICI DIPENDENTI, MILITARI E POLIZIA DI STATO

- SE L'AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ISTANZA, AL NETTO DELLE EVENTUALI SOSPENSIONI: Se l'Amministrazione non risponde entro questo termine si forma il cosiddetto silenzio inadempiuto.

Secondo la giurisprudenza, per autorizzare un incarico extraprofessionale, sussiste "in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere. Difatti, come la giurisprudenza ha reiteratamente affermato, la P.A. ha sempre l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, che dia puntuale contezza delle relative ragioni, in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 1397)" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent. 18/04/2019, n. 5067).

L'istante può quindi proporre un ricorso al T.A.R. per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempiuto e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine dei trenta giorni.